

Allegato B

REQUISITI GENERALI (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti:

Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati * :

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

- Assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

- Assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, o di ottemperamento degli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- Assenza* di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50 del 18/04/2016;

Allegato B

- che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- assenza* di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- assenza di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- che l'operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- assenza* di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al procedimento di gara di che trattasi **(si veda, in fase di presentazione offerta l'elenco dei soggetti indicati alla voce "Premesse" del presente documento; si rammenta che una situazione di conflitto d'interesse potrebbe sopravvenire anche successivamente, ad esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase esecutiva del contratto e che in tali circostanze l'obbligo per l'operatore economico/aggiudicatario di segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con l'apprendimento della notizia, e che l'omissione della segnalazione costituirebbe sempre gravissima negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione**

contrattuale);

- assenza* di uno stato di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50 del 18/04/2016;
- assenza* di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere presentato* documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;

non essere iscritto* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- non iscrizione* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- assenza* di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- in regola* con le norme sul diritto al lavoro dei disabili (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione), ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che pur essendo stato vittima* dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato

Allegato B

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- assenza*, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Note importanti:

Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 1, 2 e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.

In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. a) del Codice si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice in materia contributiva si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi rispetto al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice costituiscono esempi di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega alternativamente:

la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Allegato B

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 8, è preferibile che l'offerente allegghi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

B) REQUISITI DI IDONEITA' COMMERCIALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)

Gli operatori economici devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti di idoneità professionale:

iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dall'impresa concorrente. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o al GEIE che eseguono il servizio; nell'ipotesi di raggruppamento verticale o misto, detto requisito deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete per la parte della prestazione ad esse attribuita.

C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett.b) d.lgs 50/2016)

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016, il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso:

idonee dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, da parte di almeno due istituti bancari.

Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà: i) specificarne le motivazioni nella dichiarazione dell'offerta; ii) presentare inoltre copia autentica dell'ultimo bilancio approvato, corredato dallo stato patrimoniale, conto economico e relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.

indicazione del fatturato globale e specifico (nel settore di attività oggetto dell'appalto) di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.,

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento, etc. nel suo complesso.

D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016)

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita, ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016, attraverso la presentazione dell'elenco delle principale forniture o dei principali servizi a quelle posti in gara effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati degli appalti stessi.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento, etc. nel suo complesso.